



COMUNE DI AGNONE

(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

IL P O D E S T A'
C E R T I F I C A

Che il decreto in data 9 giugno 1939 col quale il R. Commissariato per la liquidazione degli Usi Civili di Napoli, ha provveduto alla sistemazione del demanio libero di questo Comune, mediante assegnazione alla categoria A) dell'art. della Legge 16 giugno 1927 N.1766, con successiva dichiarazione di chiusura delle operazioni demaniali, è stato pubblicato all'albo pretorio di questo Comune dal 12 agosto 1939 a tutto l'II corrente mese ed anno;

Che avverso al predetto decreto non sono state prodotte opposizioni o reclami.

Agnone, 12 settembre 1939-XVII-



P O D E S T A'

IL R. COMMISSARIO

per la liquidazione degli usi civici in Napoli

32
3

Visti gli atti relativi alla sistemazione dei demani del Comune
di AGNONE ^(Campobasso) debitamente pubblicati.

R I T E N U T O

Che al detto Comune si appartengono i corpi demaniali Monteformoso, Montecastelbarone, S. Nicola Rosciuolo o Mezza Montagna, Demanio Antico Comunale, Monte del Cerro, Mezza Difesa, Vallocchie, Santa Maria Caprara, Cantalupo, Castelnuovo, Capareccia, Selva Piana o Diva, e Posta, giusta gli accertamenti fatti fin dal 1810 dal Direttore della Divisione dei demani sig. Pasquale Croce, che ne riferì i risultati al Commissario De Thomas con rapporto 20 settembre detto anno.

Monteformoso, in tenimento di Rosello, apparteneva originariamente al comune di Agnone ed ai PP. Celestini, i quali con un istrumento del 1481 avevano riconosciuti a favore dell'università di Rosello dei diritti di uso nel territorio medesimo previa l'annua prestazione d'un corrispettivo in danaro. Lamentando l'inosservanza di tale antica convenzione da parte di Rosello, Agnone adì la Commissione Feudale, che con sentenza 20 giugno 1810 dichiarò la propria incompetenza. Il Commissario De Thomas invece con ordinanza 29 ottobre dello stesso anno 1810 dispose la divisione di Monteformoso tra Agnone, il B. Demanio succeduto

ai PP. Celestini e Rosello. La divisione operata giusta verbale dei 23 maggio 1811 dei periti Magnacca, Franceschelli e De Filippis venne approvata dallo stesso Commissario De Thomasis con altra ordinanza 8 dicembre 1811. L'istruttore Colangelo, ed il perito Renzulli per incarico di questo Commissariato procedettero negli anni 1926-28 in base agli atti anzidetti del demanio a verifica della parte di detto demanio spettata ad Agnone. Ne accertarono l'intera consistenza in ett. 104.54.15, che trovarono illegalmente occupata per ett. 7.50.86. Tutte le occupazioni rilevate, in virtù di sentenza Commissariale dei 14 gennaio 1933 e di ordinanza 18 marzo 1933, vennero reintegrate giusta verbali 12 e 13 maggio 1934 di bonario rilascio raccolti dal Segretario di questo ufficio Cav. Fedele, e verbale d'esecuzione per l'ufficiale giudiziario Coli della Pretura di Villa S. Maria in data 25 giugno 1934.

Tutti i rimanenti demani in tenimento di Agnone vennero verificati nel 1938 dall'istruttore perito geom. D'Onofrio.

Montecastelbarone s'apparteneva originariamente, oltre che al Comune, al sig. Pasquale Tamburri, agli eredi di Anastasio Apollonia ed a vari Monasteri.

La Commissione Feudale, con sentenza 20 giugno 1810 inibì ai detti condomini l'esercizio di ogni godimento sulle erbe dei fondi dei privati posti tra i recinti dei detti due corpi. Con ordinanza

19 dicembre 1810 il Commissario De Thomasis dispose dividersi il corpo medesimo tra i rispettivi condomini e con altra del 15 novembre 1811 approvò la divisione operata dai periti all'uopo incaricati di Castelbarone.

L'istruttore perito d'Onofrio ha identificati la parte di detto demanio attribuita in detta divisione al Comune unitamente al demanio Monte del Cerro, formante con la medesima un sol corpo, in base alle piante dell'una e dell'altro anticamente elevate nel 1811 dal perito Pietropaolo, accertandone la complessiva estensione in ett. 229.10.60, di cui occupati ett. 11.29.80.

S. Nicola o Mezza Montagna, in attacco col territorio omonimo del sig. Nicola Fioriti e del Monastero di S. Chiara al quale pure hanno riferimento la detta sentenza della Commissione Feudale del 20 giugno 1810 e le dette ordinanze di De Thomasis, è stata identificata dal d'Onofrio in base al su citato rapporto del Croce e agli atti di precedente verifica operata dall'agente Mastrogiacomo nello scorcio del secolo passato, che portò alla legittimazione di ett. 81.08.69 del demanio medesimo in virtù del R.D. 25 agosto 1896. Riconosciute e detrate tutte queste legittime concessioni il d'Onofrio ha accertata la residua consistenza ancora demaniale in ett. 75.13.02, dei quali ett. 10.49.02 illegalmente occupati. =

Selvapiana ~~ma~~ ossia Dona, giusta i confini indicatine nel ripetuto rapporto del Croce, comprendeva le contrade Pontane e Lucito; la quale ultima estendevasi oltre i confini dal Croce indicati appartenendosi pel dippiù al Duca di Caccuri. Questi verso il 1829, accampando pretese anche sulla parte di Lucito e sulla contrada Pontone rientranti nella continenza di Selvapiana giusta la descrizione del Croce si oppose all'esercizio degli usi civici sulle medesime. Ne derivò una lunga lite tra il Comune ed il Caccuri che venne definita con una transazione del 10 ottobre 1896 approvata con R. Decreto del 31 marzo 1901 per effetto della quale la contrada Pontone e la parte di quella Lucito rientrante nella continenza di Selvapiana, giusta l'antica descrizione, venne assegnata al Comune anche a titolo di compenso degli usi spettanti al Comune ~~ma~~ sul fondo Lucito del Caccuri ed il resto di questoxga fu assegnato al Caccuri che lo vendette al Comune medesimo. In base al rapporto Croce e agli atti della detta transazione il geom. d'Onofrio ha identificata Selvapiana con la parte di Lucito, nella medesima internantesi ed avuta in assegno dal Comune ~~ma~~ nella transazione a titolo demaniale (l'acquisto del resto assegnato al Comune essendo avvenuto a titolo patrimoniale), accertandone la consistenza al netto di ett. 11.47.14 di possessi legittimi professati in onciario ~~ricorrendo~~ rilevati nella continenza demaniale, in ett. 546.82.19 dei quali rinvenne illegalmente occupati ett. 72.68.58.

La Posta, con la sentenza 13 giugno 1810 fu dichiarata appartenere per metà al Comune e per metà al sig. Diego Gigliati, La divisione ne fu eseguita dal Direttore della divisione dei demani Croce e venne approvata dal Commissario De Thomas con ordinanza 25 dicembre 1811. In base al rapporto Croce e alla detta ordinanza il geom. d'Onofrio ha identificata la parte assegnata al Comune, accertandone la consistenza di ett. 274.32.00 senza rinvenire occupazioni.

Caparreocia, identificata dal d'Onofrio in base al rapporto Croce e agli atti ed alla pianta formati in occasione della precedente verifica praticata dall'agente Mastrogiacomo, che condusse alla legittimazione a favore di privati possessori di ett. 16.40.60 in virtù di R. Decreto 15 aprile 1894, è stata trovata, quanto al rimanente ancora demaniale, di ett. 170.65.60 dei quali sono stati rinvenuti illegalmente occupati ett. 3.23.80.

Quanto agli altri demani riportati nella relazione Croce, Demanio ~~antico~~ Antico Comunale, Mezza Difesa, Vallocchio, S. Maria Caprara, Cantalupo e Castelnuovo, essi erano già da tempo anteriore alle leggi eversive intenzionalmente occupati da coloni che dall'Intendente Zurlo De Thomas con ordinanza 18 maggio 1813 e dall'Intendente Zurlo con ordinanza 19 luglio 1814 furono mantenuti nel loro possesso approvandosi i relativi ruoli di commutazione in canoni delle prestazioni in natura che corrispondevano.

E' stato pertanto in complesso accertata dal d'Onofrio la consistenza dei terreni tuttora demaniali nel tenimento del Comune medesimo in ett. 1296.03.41, dei quali liberi ett. 1198.32.21, occupati ett. 97.71.20.

Di tal'estensione illegalmente occupata sono stati rilasciati al Comune ett. 0.32.92 giusta attestato Podestarile 9 febbraio 1939, e verbali 28 aprile 1939 dell'usciera Sammartino della conciliazione di Agnone, e sono stati legittimati nel possesso degli occupatori e rimanenti ett. 97.38.28 mediante ordinanze 14 e 15 febbraio 1939 e 8 maggio 1939, le prime due approvate entrambe con unico R.D. 16 marzo 1939, l'altra con R.D. *5 Giuseppe Onofrio*

Aggiungendo alle terre rinvenute libere dal d'Onofrio le are 0.32.92 rilasciate al Comune, il totale delle terre demaniali disponibili del Comune di Agnone nel proprio tenimento viene ad ammontare ad ett. 1198.65.13.

Ad esse è da aggiungere il demanio Monteformoso in tenimento di Rotello reintegrato, al Comune per l'intera sua consistenza di ett. 104.54.15.

Risultando da non dubbi elementi che le terre disponibili anzidette non sono suscettibili di altra destinazione che di quella attuale di bosco e pascolo permanente, su proposta di questo Commissariato, il Ministero con nota 12 aprile 1939 n. 2168 ne autorizzò la

analoga assegnazione senza la compilazione del piano di massima, ma subordinatamente benvero a parere del competente Ispettorato Agrario. Questo si è avuto, in senso favorevole alla destinazione medesima, con nota 22 aprile 1939 n. 1547.

Risultando la inesistenza di ulteriori operazioni demaniali a compiersi ai sensi di legge nel territorio Comunale di Agnone, possono le operazioni dichiararsi chiuse e disporsi l'archiviazione degli atti.

P. T. M.

Letti gli art. 11 e 14 della legge 16/6/1927 n. 1766 e 37 e 42 del Reg:to 26/2/928 n.332

D E C R E T A

Sono assegnati alla categoria A) dei terreni indicati nell'art. 11 della legge anzidetta perchè, quali bosco e pascolo permanenti, servano all'esercizio degli usi civici del pascolo e del legnare, cui le dichiara soggette le seguenti terre demaniali del Comune di Agnone:

A) In tenimento di ROSELLO

Demanio Monteformoso ett. 104.54.15 riportati nel catasto provvisorio di Rosello in testa al Comune di Agnone all'art. 105.

B) In tenimento di AGNONE:

- 1) Demanio Castelbarone e Cerro ett. 217.83.80 in catasto alla sez. H n. 1,559,642,643,644,637,638 e 639 sotto denominazioni diverse.
- 2) Demanio Mezza Montagna ett. 64.67.00 in catasto alla sez. E n. 1064 bis,477 e 1063.
- 3) Demanio Selvapiana e Lucito ett. 474.35.33 in catasto alla sez. D n. 8,9,15,10,7 sotto denominazioni diverse.
- 4) Demanio Posta ett. 274.32.00 in catasto alla sez. C n. 5,6,7,8.
- 5) Demanio Caparreccia ett. 167.47.00 in catasto alla sez. D n. 131,133,132.

I₁ tutto alla partita 1504.

Dichiara chiuse le operazioni demaniali nel territorio Comunale di Agnone ed ordina l'archiviazione degli atti.

I₁ presente decreto sarà comunicato al detto Comune ed affisso all'albo pretorio Comunale per la durata di trenta giorni consecutivi. Nel termine predetto potranno essere presentate opposizioni a questo Commissariato dal Comune e dai cittadini interessati, nelle forme stabilite dall'art. 16 del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, in carta da bollo da lire OTTO?

Napoli, 9 giugno 1939 XVII.

I₁ R. Commissario Aggiunto

l. p. 1939

